

Appunti di storia della Valle di Poschiavo

Autor(en): **Tognina, Riccardo**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **35 (1966)**

Heft 1

PDF erstellt am: **22.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-27933>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Appunti di storia della Valle di Poschiavo

(V. continuazione)

Il Libro Quarto degli statuti landolfini

La quarta ed ultima componente dei vecchi statuti poschiavini è dedicata alle « civil cause ». Si inserisce quindi nella legislazione del comun grande come codice civile. I suoi settantadue capitoli si possono dividere in tre gruppi. Il primo si occupa della procedura circa la « notifica del reo » al giudice competente, la citazione delle parti e la presentazione di prove durante l'istruttoria e lo svolgimento del processo, il secondo indica le condizioni che il cittadino deve adempiere per poter ottenere giustizia e il terzo contempla i casi in cui il giudice civile può essere invocato.

a) La procedura ossia le norme da seguire durante l'istruttoria

1. La procedura concernente le cause civili ordinarie

Per poter citare una persona davanti al giudice occorre la « petizione » di un cittadino. Il « reo » (così è chiamato l'accusato) viene « citato », invitato a comparire davanti al giudice il giorno seguente, prima che il giudice si sia « separato dal banco de rasone ». Se il « reo » non si presenta a tempo, viene « cridato in contumacia » e il notaio verbalizza la trasgressione dell'ordine. Il perseverare in contumacia più di un giorno autorizza l'accusatore a « procedere contra li beni del debitore ». Egli ha cioè il diritto di farsi pagare con cose mobili. Il creditore, a seconda dell'entità del suo avere, deve però corredare la sua pretesa del proprio giuramento e di una o più testimonianze dette « istromento publico ».

Nei casi in cui il reo si presenta al giudice e riconosce le pretese avanzate nei suoi riguardi, egli ha da giurare « con la mano tocando la sacra scrittura » se dispone o meno dei mezzi necessari per soddisfare il creditore.

Il trattamento non è quindi dedicato unicamente al petito dell'accusatore. Il giudice stabilisce ipso facto se il condannato è in grado o meno di soddisfare il creditore.

La contumacia negli statuti del 1812

Gli statuti del 1812 distinguono la contumacia e l'assenza dal comune. Per chi di proposito non si presenta al giudice la legge prescrive: « ... previa giustificazione dell'azione (cioè dell'accusa), si concederà all'istante la sommaria parola esecutiva, colla quale, un giorno dopo passerà per mezzo del Fante (l'usciera) alla pignorazione: indi previo il comando giudiziale agli Stimatori, procederà nel termine di tre giorni alla stima sino all'intero pagamento della principalità (debito), ed aggiudicati accessori(spese); di poi al possesso delle cose stimate ... sino allo spirare di un mese pel mobile e dell'anno e un giorno per lo stabile; qual termine sarà spirato, sarà immesso, e mantenuto nel giudiziale possesso ex secondo decreto ».

All'assente contro cui veniva iniziata un' « azione » giudiziale, il giudice assegnava d'ufficio un rappresentante, parente o non parente, che « sotto il vincolo di giuramento » curasse i suoi interessi.

Del giuramento e dello spergiuro

Corredare una deposizione del giuramento significava darle valore assoluto. Chi rifiutava il giuramento davanti a Dio toglieva ogni fondamento alle sue dichiarazioni « sotto pena della perdita della causa ».

Lo spergiuro non era punito solo con la « perdita della causa » ma anche « nella pena » prevista dal codice penale. (Statuti del 1550, Libro Secondo, 13). Gli statuti del 1812 (l. c., IV, 3^o) prevedono per la parte spergiura la perdita della causa e il risarcimento dei « danni alla Parte lesa ».

2. La procedura nelle cause per immobili ed eredità

Le singole fasi dell'istruttoria si svolgono regolarmente, salvo legittima richiesta di rinvio, alla distanza di un giorno. Se il citato nega le pretese dell' « attore », questi viene convocato per la « prova et verificazione del suo comandamento ». Segue la convocazione del « reo » perchè possa « opponer, et allegar contra le cose verificate », produrre cioè prove contrarie. A questo punto vengono chiamate le due parti per il trattamento orale della questione. In caso di mancato accordo le due parti hanno ancora, separatamente, due occasioni per « opposizioni et allegazioni ». Consegnati gli atti al giudice, questi deve pronunciare la sentenza.

Il cap. 11 prescrive che tutti gli atti debbono essere depositi presso il giudice in due copie, di cui una è destinata alla controparte. Anche gli scritti

concernenti la procura, la curatela, la tutela, la cassazione di sentenze erano da presentare in doppio.

Alle « scritture private » l'autorità prestava « piena fede » soltanto se contenevano la data esatta, se indicavano esattamente l'oggetto e il nome del « reo » e se due testi degni di fede dichiaravano autentica la scrittura dell'atto.

Per le cause in cui si presentavano testi, a richiesta di una delle parti si eleggevano uno o due « nodari » per la verbalizzazione della dichiarazione di testimonianza. Di regola questi verbali erano redatti dal notaio o cancelliere nominato dal consiglio comunale.

Le parti potevano farsi rappresentare da un « procuratore o sindaco », al quale occorreva l'« istromento di procurazione », la procura.

Il trattamento non prevedeva solo la presentazione di pretese e di contestazioni. Si dava peso anche all'interrogazione delle parti da parte del giudice e delle parti tra di loro.

b) Giustizia condizionata

Il cap. 36 del Libro Quarto (st. del 1550) chiede che il vicino (cittadino) « debitore del commune di Poschiavo per taglie, datij, fitti, condannationi, imprestiti... non sia audito nelle civil cause, in domandare (chiedendo cioè giustizia), né in diffendere » (gli interessi suoi o di altri). Lo stesso valeva per gli stranieri (cap. 34). Il mancato pagamento delle « taglie, gravezze, imposte » da parte del forestiero che abitava nel comune gli impediva di chiedere giustizia anche se disponeva dei mezzi per garantire anticipatamente il pagamento delle spese del processo (che nel linguaggio degli statuti si dice « prestare sigurtà »). Lo straniero inadempiente degli obblighi verso il comune voleva essere colpito non solo negandogli la protezione del giudice. I vicini che gli davano « fuoco, mangiare, bere, aiuto, consiglio » erano passibili di multa. In più l'amministrazione comunale era tenuta a far « cridare » ogni mese i morosi, a rendere cioè di pubblica ragione il nome di chi trascurava i doveri verso la comunità.

c) I casi contemplati dal « Libro delle civil cause »

Potevano essere oggetto di causa civile: la « conservazione di pecunia » di terze persone, debiti correnti, la fideiussione (« sigurtà »), il mancato soddisfacimento del creditore straniero, l'acquisto della cittadinanza poschiavina, i rapporti sociali ed economici tra il padrone ed il « massaro », la prescrizione di fitti di « possessioni giacenti nel territorio di Poschiavo e di immobili, la riscossione in forma di pignoramento, la disdetta di contratti di locazione, la negata consegna delle cose vendute, testamenti, donazioni, la legittima, la divisione di eredità, la dote della sposa, la posizione dello straniero come possessore di cose mobili ed immobili situate nel comune di Poschiavo, le divi-

sioni eseguite senza la scorta di documenti, i diritti del singolo membro della famiglia nei riguardi dei propinqui (parenti), la custodia delle merci transianti, il diritto di « vetturare » sulla strada del Bernina ecc.

1. Del pignoramento

Il cap. 5 prevede la possibilità di soddisfare il creditore ricorrendo al pignoramento. Ciò ad es. se un vicino non si è messo in regola col creditore perché assente dal territorio del comune, perché privo di procuratore o perché morto. Il decretale (cioè il decreto del giudice) deve indicare esattamente il genere e la quantità dei beni del « detto assente o defonto » necessari per estinguere il debito.

Un caso speciale di pignoramento è contemplato dal cap. 40. Qui figura come eventuale debitore il « massaro », ¹³⁾ chi tiene cioè in affitto terre d'un « padrone ». Il creditore può chiedere di essere pagato con dei frutti della terra lavorata dal massaro. Lo statuto dice al riguardo: « L'attore può robbare con o senza l'aiuto del suo servidore li frutti nasciuti ne li possessi di esso padrone » lavorati dal debitore. Ma il « robbare » è consentito dalla legge solo se prima è stato soddisfatto il padrone del terreno, se è « stato pagato il fitto di quelle possessioni », fitto che evidentemente si deve pagare in natura. Il cap. 42 parla infatti di « fitti defraudati per (da) li massari ».

Un'altra prova dell'obbligo da parte del fittavolo di consegnare al padrone una parte dei raccolti è fornita dal fatto che in questo stesso capitolo si parla di « mezzadeghi » ossia di mezzadri.

Il massaro è detto anche « fittabile » e « livellario ». Il livello è quell'istituto per cui un terreno può essere ceduto temporaneamente o definitivamente in godimento con l'obbligo di pagare un canone. Il cap. 44 recita ad es. che nessuna « chosa ... locata, affittata, o data a livello » può essere venduta o « trasferita » ad altra persona « senza spetial licenza del padrone, né può essere dichiarata propria ».

Ed ecco una strana durezza della legge: il cap. 41 inibisce in principio di « robbare » il massaro quando è debitore il padrone. Ma se il padrone non possiede tanto da soddisfare il creditore, questi può « far levare i frutti esistenti presso il massaro ». Ciò anche se il creditore è un forestiero o il comune di Poschiavo (cfr. Statuti del 1812, Libro Civile, XXI, 4).

2. Della prescrizione di crediti e di beni immobili

Secondo il cap. 42 non può essere chiesto il pagamento del « fitto ... per il tempo passato di tre anni prossimi in dietro d'alchune terre, case e altre

¹³⁾ *Massaro*: da 'massa', ted. Landgut; *massaio*, 'fittavolo'. Cfr. Meyer-Lübke, *Romanisch-Etymologisches Wörterbuch*. *Massér*, rom. eng., agricoltore, membro di consorzio per l'alpicoltura, capo di azienda agricola e amministratore di beni comuni (alpi). Cfr. R. R. Bezola, *Geschichte und Kultur des Engadins*, Zurigo 1959.

possessioni... ». Fanno eccezione i fitti delle « possessioni occupate et occultate » cioè i « fitti defraudati per li massari ».

Se il coltivatore non versa il fitto stabilito, il padrone può « recuperare » il suo terreno e far valere i suoi diritti circa i fitti. Al debitore non è invece possibile « far lite », di intentare cioè un processo contro il creditore prima di aver restituito i beni avuti in godimento.

Prescrivere significa stabilire ciò che deve essere fatto e osservato. Si possono prescrivere, cioè stabilire, anche termini dopo i quali, se un cittadino vien meno ai suoi doveri di debitore può essere citato in giudizio. Scaduto un tal termine, « prescritto » dalla legge, questa non è più dalla parte del creditore ma da quella del debitore, fittavolo ecc.

Gli statuti del 1550 dichiarano « prescritte » 1) le cose immobili possedute « in bona fede per spatio di anni 10 continui fra li presenti et venti tra li absenti, senza contradizione d'alchuna persona »; 2) se un vicino possiede la stessa cosa « per spatio d'anni 30 continui, anchora senza tittolo alchuno, essa cosa s'intende essere prescritta »; 3) le « actioni personali » (« et s'intenda per spatio d'anni 30 continui, salvo se quella prescrizione sia legittimamente interrotta »).

Gli statuti del 1812 (Libro Civile, XXXVI, 1^o e 2^o) ammettono, come quelli del 1550 e i seguenti, la « prescrizione », ma insistono su una cosa forse non sempre esattamente controllabile: la buona fede. « La buona fede è sempre presunta ».

Il legislatore, che cerca sempre di « accrescere gli statuti nel bisognevole, di sminuirli nell'inutile, chiarirli nell'oscuro ad intelligenza dei Giusdicenti », nel cap. degli statuti del 1812 concernenti le prescrizioni ha fissato dei termini anche circa le cose mobili, i fitti di capitali e i crediti privati (cap. XXXVI, 3). Con ciò si vuole punire la negligenza del creditore (lo statuto è nel rimanente sempre dalla sua parte) e proteggere il debitore nel senso di evitargli debiti che sommandosi divengono impossibili da pagare (cap. XXXVI, 6^o e 7^o).

Lo stesso capitolo elenca i casi in cui la prescrizione è esclusa. Lo statuto pensa in prima linea agli interessi dei « pupilli e minori », poi alle « cose robate », alle « cose fidecommissarie con patto di non alienare in perpetuo », alle cose pubbliche (comunali), alle « cose possedute con violenza », alla dote della sposa.

3. *Delle servitù*

Le servitù sono obbligazioni del cittadino che limitano la sua libertà. Gli statuti del 1812 dedicano ad esse un capitolo speciale con 5 articoli. Il primo di questi precisa la ragion d'essere di tali servitù, delle quali dice: « Le servitù di beni stabili ... e di fondi si acquistano con titolo, ed anche senza per prescrizione di tempo mediante l'uso continuato fra presenti di anni dieci, e fra assenti di anni venti, colla scienza e pazienza del padrone... esclusa però la violenza ».

Senza il diritto di servitù lo statuto non permette

1. l'apertura di finestre che danno « immediatamente nei beni altrui »;
2. lo « stillicidio » ossia la caduta d'acqua a goccioline da tetti mal coperti;
3. l'erezione di edifici e la « servitù li lume » se non alla distanza di sedici quarte dagli « effetti » altrui (una quarta, misura conosciuta ancora oggi tra i contadini della valle, è la distanza tra la punta del pollice e dell'indice aperti, che è di 20 cm. circa).

Lo stesso capitolo contempla la *coabitazione*. In simili casi si impone l'uso comune della porta d'entrata, delle scale, di corridoi, di camini. Segnano il punto di incontro di due abitazioni sovrapposte « i pavimenti », rispettivamente i soffitti. Questi vengono mantenuti dalle due famiglie a parti uguali. L'una provvede alla manutenzione della parte dello stabile dal soffitto in giù, incluse le scale e i camini, l'altra della parte dai pavimenti di separazione in su, incluso il tetto.

Il « muro mediante » (dial. loc.: *mür mediant*) di due case può essere sopraelevato da ciascuna parte. Servendosi in seguito della parte nuova del muro di separazione anche l'altra parte, essa ha da rifondere la metà della spesa di ampliamento.

Il legislatore coglie poi l'occasione per fornire la lunghezza di una misura: il piede « sia di mezzo braccio ».

4. Dei livelli

Il cap. 44 contribuisce a circoscrivere i diritti del massaro o « livellario ». Egli non può, tra l'altro, senza l'autorizzazione del padrone, vendere « cosa a lui... data a livello » e nemmeno « i suoi miglioramenti » ossia le migliorie che vi ha eseguite.

Gli statuti del 1550 e anche i seguenti, come ad es. quelli del 1667, conoscono la *l o c a z i o n e*, che comprende la cessione dell'uso di un bene in cambio di un canone per un periodo di tempo determinato, l'affitto e il livello. Ma non fanno una esplicita distinzione tra l'uno e l'altro modo di dare in affitto al coltivatore un podere, cioè terreni e stabili.

Gli statuti del 1812 dedicano tutto un capitolo del Libro Civile, il XXX, ai livelli, che debbono essere considerati un istituto di grande importanza nella vita dell'agricoltore in quanto rappresentano la cessione in godimento *p e r p e t u o* di un terreno o stabile e determinano quindi ampiamente l'avvenire economico della famiglia rurale. I fondi livellari perpetui, recita il capitolo in parola all'art. 2^o, non si potranno levare ai massari se non cessando questi di « pagare l'intera risultanza dei fitti ». La legge prescrive un termine di un mese dalla « citazione » entro il quale il massaro ha campo di disobbligarsi verso il padrone. In caso di inadempienza il giudice dichiara « caduco » il livello e autorizza il proprietario a procedere contro il debitore circa il canone ed eventuali negligenze dal lato della manutenzione di stabili ecc. (lo statuto parla di « deterioramenti »).

Il livello scade anche nei casi in cui, composto di più fondi e stabili, viene trascurato un appezzamento o stabile solo. Il livellario perde così gli eventuali « miglioramenti » degli stabili o terreni.

Gli statuti del 1812 (Libro Civile, XXX, 6^o) contemplano l'istituto del livello anche nei riguardi dei danni della natura. Se il « massarizio », cioè il podere, « sarà più della metà distrutto, e rovinato, senza... colpa » del coltivatore, il contratto di livello può essere sciolto. Spetta al giudice stabilire le eventuali colpe del livellario.

L'art. 7^o di questo capitolo prescrive infine la « confessione », in cui il padrone ha da « confessare » d'aver ricevuto i fitti che gli spettano.

5. *Della disdetta dei contratti di affitto*

Il capitolo 46 degli statuti landolfini indica il termine in cui si potevano disdire i contratti di locazione. Ciò poteva avvenire tra la metà di agosto e il giorno di S. Martino, che è l'11 novembre. Prima e dopo questa data una simile disdetta era nulla. Il padrone non voleva andare nè troppo presto nè troppo tardi in cerca di un altro coltivatore.

6. *Donazioni e vitalizi*

Le « donazioni fra i vivi » che superavano le tre libbre imperiali dovevano essere fatte davanti al giudice, cui spettava la competenza di approvarle o meno.

La donazione, un istituto per cui una persona si priva di un bene per investirne un'altra, è contemplata anche da tutti gli altri statuti del comune. Gli ultimi, quelli del 1812, elevano il minimo a 25 libbre, che l'« istromento » (giuramento delle due parti, cioè del donante e del donatario) sia prestato in presenza del giudice e che questi emani un decreto in presenza di cinque testimoni. Se il donatario è una donna, occorre il consenso dei più prossimi congiunti. La donazione non deve infine superare la terza parte dei beni del donante.

Gli statuti del 1812 prevedono anche il *vitalizio*, per il quale una persona può trasferire a un'altra, « col patto di essere mantenuta durante la vita di vitto e vestito, cura e servitù, in sanità e in malattia... » tutta la sua facoltà.

7. *Dei testamenti*

Il capitolo 50 del Libro Quarto vuole che il legare beni che superano le 25 libbre imperiali sia effettuato con « solenne, et publico instromento », consegnando cioè il testante la sua ultima volontà a un documento che il notaio redige in presenza del podestà.

Gli statuti del 1812 (Libro Civile, XXV, 1^o) chiedono che all'atto della redazione di un testamento siano presenti anche sette testimoni degni di fede e non parenti del testante sino al secondo grado canonico. È pure valido un testamento redatto dal testatore o da un suo incaricato privato, se alla stesura dello stesso sono presenti sette testimoni «capaci a testare, non parenti..., che non abbiano nessun interesse immediato»; che abbiano udito e veduto le dichiarazioni del testatore..., che abbiano sottoscritto e sigillato detto testamento col proprio... sigillo». La legge «consiglia» infine di consegnare il documento al Parroco o al Notaio «acciò non venga occultato». Esso va rimesso solo nelle mani degli eredi riuniti.

8. *La legittima*

La legittima comprende secondo il cap. 52 la metà del denaro liquido e dei beni mobili ed immobili del testante. La legge proteggeva tale diritto dei figli anche se l'ultima volontà del genitore era stata un'altra.

Gli statuti del 1812 (L.C., XXV, 5^o) aggiudicano alla legittima i due terzi del patrimonio dei genitori, «purgata la massa di ogni debito...».

Il cap. 53 degli statuti del 1550 regolavano la divisione dell'eredità morendo il padre o la madre, ambedue i genitori, i figli o uno o più d'essi essendo ancora in vita uno dei genitori.

I legittimi ed unici eredi dei genitori erano i loro figli. Morendo dopo uno dei genitori tutti i figli, la metà dell'eredità spettava al genitore in vita e l'altra metà alla parentela donde i beni erano venuti. Spegnendosi uno o più dei figli, al genitore vivente spetta il diritto di usufrutto fin tanto che resta «in viduità». In seguito questo usufrutto viene trasferito ai fratelli. Nei casi di eredità i figli debbono essere considerati i legittimi rappresentanti dei genitori morti e quindi alla stessa stregua dei fratelli dei loro genitori. È inoltre regolata la divisione delle eredità nei casi in cui la figliolanza è nata da due padri o da due madri: «Ognuno hereditar debba la robba di suo padre o di sua madre».

Gli statuti del 1812 accolgono le prescrizioni di quelli precedenti ¹⁴⁾ ampliando e precisando. Secondo il cap. XXVI, 11^o del Libro Civile, se «all'eredità di un marito o moglie non concorressero nè ascendenti, nè discendenti, nè collaterali sino al quarto grado canonico incluso, il consorte superstite sarà erede dell'intera facoltà del defunto». E spegnendosi una persona che non possieda eredi fino al sesto grado canonico, i suoi beni vanno alla rispettiva comunità religiosa della giurisdizione di Poschiavo. Lo stesso avviene spegnendosi nel territorio del comune uno straniero di cui nessuno possa legittimarsi come erede.

¹⁴⁾ Si tratta delle edizioni del 1338, 1428, 1492, 1550, 1573, 1667, 1757, 1787, 1812.

9. Della « dote della donna »

Dal cap. 54 del « Libro delle civil cause » (1550) si desume che per il matrimonio la giovane disponeva di una dote; la quale poteva consistere di beni o averi e non poteva essere adoperata per adempiere agli obblighi della famiglia. Il corredo faceva parte della dote.

La « dote della sposa » è oggetto di un'ampia trattazione già negli statuti landolfini. Mancando eredi diretti, la dote della moglie estinta la « guadagna » il marito. Se invece sopravvive la moglie al marito dal quale non ha avuto eredi, le spetta oltre ai beni portati in matrimonio anche l'« antefatto », detto anche contraddote, ossia quanto il marito ha destinato alla « moglie » nel caso che rimanga vedova.

Il cap. 55 esclude che un creditore possa manomettere la dote della moglie, se nei suoi riguardi non esiste un « istromento » cioè una prova valida che anch'essa fa parte del patrimonio familiare. Ciò nei casi in cui la moglie si è obbligata « in solidum » con il marito.

Secondo gli statuti del 1812 (L. C., XXII, 8^o) la dote della moglie può essere salvata anche se il relativo inventario non è stato sottoscritto né dal marito, né dal notaio. Deve però poter provare l'esistenza della stessa con atti di divisione, con testimoni o con la « confessione » del marito.

Gli statuti del 1812 chiamano la dote l'inventario della moglie, e la contemplano ampiamente. Innanzi tutto indicano l'eventuale contenuto di un simile inventario. Agli averi o beni già menzionati si aggiungono « l'arra spozializia » ossia il dono delle « promesse » (nel Brusiese, per 'fidanzarsi' si dice ancora oggi *fa li prumessi*), l'abito da sposa, anelli ed altri « arredi nuziali corrispondenti allo stato dei coniugati, assieme ad ogni altro dono che per l'occasione delle nozze le fosse stato fatto dai parenti dello sposo, o da esso medesimo ». Era invece escluso ogni altro dono fattole dal coniuge dopo il matrimonio.

Della dote della moglie elencata e riconosciuta pel tramite di un atto notarile è « manutentore » il capo famiglia. La dote non può essere intaccata nemmeno per debiti « anteriori » del marito. La moglie ha invece da rispondere solidalmente col coniuge se il debito è ereditario.

Gli statuti del 1812, « ampliati secondo il bisognevole... », prevedono pure la distribuzione degli « avvanzi » e degli « scapiti » della famiglia: due terzi al marito e un terzo alla moglie e in più il « diritto usufruttuario » per il consorte superstite.

10. La moglie quale erede del marito

Il cap. 52 inibisce al marito d'« istituire » sua moglie erede dei suoi beni. Non è ammesso in tal senso nemmeno il legato o lascito, se oltrepassa un dato importo (1550, 25 l. imp., 1812, 36), e neppure il fidecommissio ossia la disposizione testamentaria con cui il testatore addossa al legatario o erede

l'obbligo di conservare e trasmettere dei beni. La moglie può però essere eletta dal marito « donna e massara de li suoi beni » il che significa: la moglie può essere « istituita » amministratrice dei beni della famiglia purché « riguardi il letto del suo marito » ossia non contragga un nuovo matrimonio.

11. Gli obblighi della moglie facoltosa

Non disponendo la famiglia di rendite sufficienti e non avendo il marito « nulla di suo », tocca « di giustizia » alla moglie, se facoltosa, « benché con scapito della sua proprietà, assumere gli oneri concernenti gli obblighi della famiglia, « alimentare la comune figliolanza ». Morendo il marito e passando la moglie a seconde nozze, essa rimane obbligata a fornire « gli alimenti dei detti poveri figlioli ». Il limite dell'obbligo è piuttosto vago: « sino a tanto che i figli siano in istato di procacciarsi colla propria industria, o di ottenerli altrimenti onestamente » (St. d. 1812, L. C., XXII, 9^o).

12. Degli obblighi del coniuge superstite

La lettera e lo spirito degli statuti (1812, L. C., XXII, 11^o) vogliono che alla famiglia siano garantite la continuità e una vita regolata anche se uno dei coniugi dovesse venire a mancare. Il coniuge sopravvissuto è usufruttuario della sostanza dell'altro, ma solo « in casta veduità ». Insistendo su questa condizione il legislatore aggiunge « e non altrimenti ». Al diritto si accoppia un onere, quello di « alimentare i figli minorenni ». E siccome tenor statuto i figli sono minorenni fino ai 14 anni ma anche fino ai 25 (St. d. 1550) rispettivamente ai 20 (st. del 1812), il momento in cui gli alimenti non sono più necessari e sono di diritto scaduti, viene fissato dal giudice e da due prossimi parenti dei figli. A questo punto i figli possono far valere i loro diritti quali eredi. Il genitore vivente resta però usufruttuario di una « rata » uguale a quella spettante ai singoli eredi diretti. In mancanza di figli e figliastri, al coniuge vivo spetta l'usufrutto della metà dei beni immobili, mobili e semoventi, alla condizione: « ... conservare esente da ogni deterioramento, e diminuzione... ».

13. Dell'emigrazione di beni

Rappresentano un caso speciale i beni delle donne coniugate con uno straniero. Esse non possono alienare i loro beni situati nel territorio di Poschiavo se non « mediante un'idonea cauzione ». Ciò perché se una tale cittadina si estingue senza eredi, lo statuto vuole che il « prezzo estratto » dai suoi beni sia consegnato agli eredi locali. Lo statuto del 1812 esclude al riguardo anche ogni forma di donazione, di legato ecc. se non in conformità a quanto esso prescrive in merito.

Lo statuto del 1812 contempla inoltre la posizione delle straniere sposate a Poschiavo. In materia di usufrutto e di eredità esse possono godere dei diritti delle cittadine solo se lo statuto del loro territorio (è evidentemente considerata straniera anche la cittadina di un altro comune retico) prevede un trattamento di parità nei riguardi dei « vicini » di Poschiavo. Le donne straniere sposate in valle, dal lato dell'usufrutto e dei diritti di eredità hanno dunque da essere trattate secondo lo statuto della giurisdizione di provenienza (cfr. St. d. 1812, L. C., XXIII, 1^o).

14. Dell'acquisto della cittadinanza

Gli statuti del 1550 dichiarano nei riguardi degli stranieri che una loro permanenza di un mese nel territorio del comune li obbliga a pagare « le taglie e le gravezze, le quali li saranno imposte ». Ciò senza acquistarsi dei diritti riservati ai cittadini.

La cittadinanza viene conferita a uno straniero dopo una permanenza ininterrotta di dieci anni. La concessione anticipata è « in arbitrio et volontà del consiglio comunale ».

15. La posizione giuridica del cittadino povero

Il cap. 37 degli statuti landolfini « statuisce et ordina » che in materia di pignoramenti e di pretese di terzi, il cittadino non possa essere spogliato delle armi che possiede, dei panni che porta, del letto, del « pane cotto », della sua farina e degli « usadegli » cioè degli arnesi adoperati per lavorare la terra e specialmente per arare i campi, per avviare la terra alla produzione di un nuovo raccolto.

In termini moderni: il minimo per l'esistenza non poteva essere tolto a nessuno. Ma la prescrizione aveva un brutto neo: Essendo creditore il comune per fitti, taglie ecc., anche queste cose potevano costituire un mezzo per estinguere debiti. Il legislatore non si rendeva conto che la comunità è sempre composta di singoli individui e che una catena è tanto forte quanto il suo anello più debole.

16. Dell'alienazione di beni

La vendita di beni immobili è possibile solo se i « propinqui per fino al terzo grado » sono consenzienti. Ciò dimostra l'intento del legislatore di conservare a una parentela quei beni che alla sua maggioranza preme di possedere. Le vendite avvenute senza il consenso dei parenti possono essere recuperate entro il termine di un anno.

Gli statuti del 1812 (L. C., XXII, 1^o) dichiarano nulli i « contratti, distretti, alienazioni, ipoteche, obbligazioni, e confessioni » fatte dalle donne

« senza il consenso, e l'assistenza di due de' loro più prossimi consanguinei ». In assenza di questi, « oltre l'assistenza del marito se donna maritata », occorre l'assistenza di due « sensati vicini (cittadini) » pronti a giurare di dare il loro consenso in buona fede. Le « maggiorenni di 20 anni » assistite da un curatore giuramentato possono pure agire indipendentemente dagli eredi. È in più inibito alla donna di « costituirsi sigurtà o principale debitrice » se non per il proprio marito.

17. *Il traffico nel codice civile poschiavino*

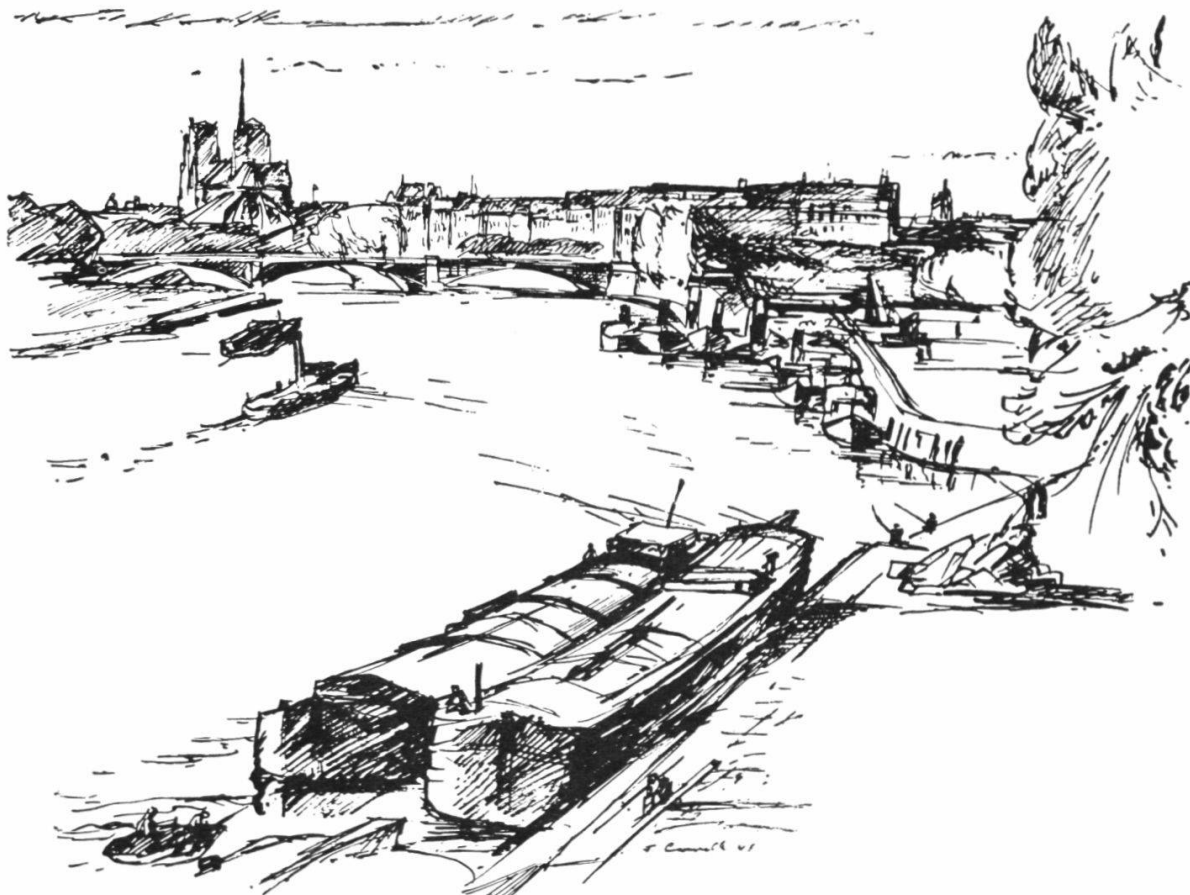
Il cap. 64 del Libro Quarto degli statuti landolfini dice implicitamente che nel 16^o secolo si svolgeva un notevole traffico di transito attraverso la valle. Ciò emerge dal passo seguente: « ... che tutti gli hostieri, tavernari, et albergatori del commune di Poschiavo et sua giurisdizione, siano tenuti... a restituire a li forestieri alloggiati in casa sua, et a tutti quelli li quali haveranno ricevuto, ... con some, et altre cose, le quali saranno ... consignate a quelli albergatori, tavernari ... o vero di fora, o sia a li suoi nontij, o veramente ad alchuno de la sua famiglia, ... purché quelle robbe siano menate ... et consignate a li suoi hospitij, sia di dentro, sia di fora. Et li hostieri, albergatori, tavernari, siano tenuti, mettere bona guardia, et custodia, a le robbe condotte, et portate ne le sue hostarie, dentro o di fora ». Lo stesso capitolo prevede una mercede per la guardia e recita infine: « ... il pericolo di dette robbe sempre apartenga et spetti, a li hostieri, albergatori et tavernari ». Rileviamo innanzi tutti che in questo articolo, prolisso e pesante ma che dal lato della chiarezza, anche per le ripetizioni, non lascia nulla a desiderare, ricorre la parola 'ospizio'. L'ospizio aveva nel passato il compito di dare temporanea ospitalità ai viaggiatori, pellegrini ecc. Gli ospizi di Casaccia, di S-chanf in Engadina, di Splügen e Hinterrhein nella valle del Reno posteriore, detti in ted. Susten (dall'ital. 'sosta'?), esistono ancora anche se adibiti a dimore rurali.¹⁵⁾ Contenevano stalle per cavalli e buoi e magazzini per le merci di transito.

A Poschiavo, secondo gli statuti landolfini il traffico di transito era sfruttato dagli osti, albergatori, tavernari, che oltre ad ospitare i viaggiatori avevano l'obbligo di prendere in consegna merci e di farle sorvegliare a loro rischio e pericolo. Ai viaggiatori e trasportatori di merci di fuori valle che pagavano la tassa di custodia (v. anche gli st. del 1812, L. C., XXXVI, 4^o) si voleva dunque offrire la massima garanzia circa le merci in sosta.

18. *L'organizzazione dei trasporti*

Nello Stato delle Tre Leghe, come ad es. a Poschiavo, in Engadina alta (Samedan, Pontresina, Celerina), a Zuoz, Coira, Thusis, Mesocco ecc., esi-

¹⁵⁾ Cfr. C. Simonett, *Die Bauernhäuser des Kantons Graubünden*, vol. I, Basilea 1965, pg. 195.



Fernando Lardelli: PONTE SULLA SENNA (disegno)

stevano società di trasporto dette *Porten* con una organizzazione propria.¹⁶⁾ A Poschiavo l'organizzazione dei trasporti e la distribuzione del relativo lavoro e guadagno era contenuta negli statuti comunali. Il cap. XXII del Libro Economico degli statuti del 1812 mira ad evitare il monopolio di alcuni pochi dal lato dei trasporti e dell'ospitare i viaggiatori e le colonne di cavalli.

L'oste, recita il cap. in questione, che può «alloggiare un 'stappo' di cavalli forestieri» (uno stappo, ted. *Stab*, contava da 7 a 8 cavalli) non può tenere più di tre cavalli e un bue per «vetturare in montagna». Ogni famiglia poteva tenere 7 cavalli. Chi disponeva di uno stappo intero non poteva alloggiare un altro stappo se non proveniente dall'Engadina, con la quale i Poschiavini «si scambiavano la vettura e la spesa». ¹⁷⁾

Da Poschiavo transitavano anche colonne provenienti da Davos e Klosters. Ne parlano le sentenze depositate nell'archivio comunale e le cronache del tempo che narrano i disagi e le sciagure toccate alle colonne di somieri sul Bernina durante l'inverno. ¹⁸⁾ (Continua)

16) Cfr. F. Pieth, *Bündner Geschichte*, Coira 1945, pgg. 90, 183, 238, 273, 347, 408.

17) Cfr. *Regesti degli Archivi della Valle di Poschiavo*, pg. 89, documento no. 311 del 21 luglio 1795.

18) Cfr. la mia *Terminologia della valle di Poschiavo*, Basilea 1965, al cap. sulle comunicazioni.